

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3123

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE

(BUTTIGLIONE)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(PISANU)

E CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI

(LA LOGGIA)

Modifiche ed integrazioni alla legge 9 marzo 1989, n. 86, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari

Presentato il 2 settembre 2002

ONOREVOLI DEPUTATI! — La legge 9 marzo 1989, n. 86 (cosiddetta « legge La Pergola »), reca la disciplina dei procedimenti di partecipazione e di adeguamento al processo normativo comunitario. Si tratta di una legge che ha dato buona prova di sé, prevedendo meccanismi (in particolare, la legge comunitaria annuale) che hanno permesso all'Italia di adempiere agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Comunità europea.

Tuttavia, il mutato quadro costituzionale che, dopo la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, attuata con la legge costituzionale n. 3 del 2001, attribuisce alle regioni ed alle province

autonome un nuovo e più incisivo ruolo nella partecipazione alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario, in uno con la necessità di semplificare ed accelerare la fase di mero recepimento per far fronte con puntualità all'aumentato numero di atti comunitari, anche a seguito dell'ampliamento delle materie attratte nell'area dell'Unione europea, rendono improcrastinabile la revisione della legge n. 86 del 1989 e la sua sincronizzazione con le mutate coordinate costituzionali.

In particolare, si è avvertita la necessità di rendere più efficace la partecipazione dello Stato italiano alla fase ascendente della formazione delle norme comunitarie

e più funzionale quella della trasposizione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale. Segnatamente, una più incisiva partecipazione alla fase ascendente, anche da parte delle Camere, delle regioni e del sistema delle autonomie locali, consente di evitare che una debole rappresentazione degli interessi nazionali nella fase di elaborazione delle norme comunitarie si ripercuota criticamente sulla fase discendente, convogliando in quest'ultima rivendicazioni e aspettative non soddisfatte dalla normativa europea.

Il problema della qualità e della tempestività dell'attuazione delle norme comunitarie viene allora risolto anche attraverso un potenziamento dell'incisività della partecipazione dello Stato italiano alla fase ascendente, dal momento che se il contenuto della direttiva presenta il più possibile le qualità per essere facilmente applicabile nell'ordinamento interno, ciò conduce anche ad una corrispondente semplificazione delle procedure di recepimento.

Per soddisfare le richiamate esigenze, il presente provvedimento introduce, accanto allo strumento principale della legge comunitaria annuale, nuovi sistemi di adeguamento agli obblighi comunitari, da un lato confermando l'attuazione in via regolamentare, dall'altro prevedendo un sistema di recepimento tempestivo al diritto comunitario, anche in un termine antecedente all'approvazione della legge comunitaria.

La seconda spinta a modificare l'attuale legge La Pergola, proviene, come si è già accennato, dall'esigenza di adeguare tale legge al mutato quadro costituzionale che, a seguito del nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione, ha visto accrescere in modo significativo il ruolo delle regioni sia nella fase ascendente che in quella discendente del diritto comunitario.

Si ricorda, infatti, che l'articolo 117, quinto comma, della Costituzione stabilisce che, nelle materie di loro competenza, le regioni e le province autonome partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari. A tale scopo, il presente provvedimento disegna varie ed efficaci modalità di partecipazione regionale: si prevede, tra l'altro, un tempestivo aggiornamento delle infor-

mazioni relative ai progetti degli atti normativi e di indirizzo comunitari, la possibilità per le regioni di individuare propri rappresentanti chiamati a partecipare stabilmente alle riunioni interne volte a definire la posizione italiana da sostenere in sede comunitaria ed un ancor più significativo ruolo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Sotto il profilo della fase discendente, e cioè della partecipazione delle regioni all'attuazione ed all'esecuzione degli atti dell'Unione europea, si rammenta che il nuovo testo costituzionale riforma in profondità il riparto di competenza normativa tra Stato e regioni, collocandoli su un piano di sostanziale parità, attraverso l'enunciazione di limiti posti in via generale tanto alla funzione statale che a quella regionale, tra i quali il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (articolo 117, primo comma, della Costituzione, che sancisce per la prima volta la costituzionalizzazione dei vincoli rivenienti dall'appartenenza all'Unione europea ed il principio consequenziale di primazia del diritto comunitario). Da un lato, dunque, le regioni sono tenute (non più semplicemente facultizzate) a dare immediata ed autonoma attuazione alle direttive comunitarie nelle materie di loro competenza esclusiva, e previa indicazione dei principi fondamentali nella legge comunitaria o in altra legge, nelle materie di legislazione concorrente.

Dall'altro lato, tuttavia, lo Stato, unico responsabile nei confronti dell'Unione europea, notoriamente indifferente alla ripartizione interna di competenze, deve necessariamente riservarsi poteri sostitutivi, ai sensi del quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione. A tal fine, seguendo la via segnata dalla legge comunitaria 2001 (l'articolo 1, comma 5, della legge 1° marzo 2002, n. 39), è stato previsto un meccanismo, trasfuso negli articoli 7, 9 e 12 che scongiura il rischio di un inadempimento degli obblighi comunitari attraverso il tempestivo intervento del Governo, sia attraverso lo strumento legislativo che regolamentare.

Viene peraltro assicurato il rispetto dei principi costituzionali di leale collaborazione e di sussidiarietà, con la prescrizione che gli interventi sostitutivi decorrano dai termini fissati per il recepimento delle direttive, fermo restando il principio della cedevolezza della normativa statale al momento dell'entrata in vigore della normativa regionale o provinciale.

In ultimo, si è inteso assicurare un adeguato coinvolgimento degli enti locali negli aspetti delle politiche comunitarie di loro interesse, sia attraverso un potenziamento della loro partecipazione nella fase ascendente, sia attraverso la previsione di una sessione comunitaria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Il presente disegno di legge si muove in sintonia con le conclusioni dell'indagine conoscitiva sulla qualità e sui modelli di recepimento delle direttive comunitarie svolta dalla XIV Commissione della Camera dei deputati, approvate nella seduta dell'11 ottobre 2000, e di alcune soluzioni prefigurate nella precedente legislatura (atti Camera nn. 7171, 7504 e 7546).

Ambito dell'intervento normativo.

Il provvedimento reca puntuali e necessarie novelle alla legge 9 marzo 1989, n. 86, e sancisce l'abrogazione di alcune norme della legge 16 aprile 1987, n. 183.

L'articolo 1 sostituisce l'articolo 1 della legge 9 marzo 1989, n. 86, ridisegnando le finalità della legge anche in relazione alla disciplina della fase di partecipazione e di predisposizione degli atti comunitari. Vengono inoltre annoverati tra gli atti dai quali discendono obblighi di adempimento le decisioni quadro e le decisioni concernenti il settore della cooperazione in materia giudiziaria e penale, adottate ai sensi dell'articolo 34 del Trattato sull'Unione europea.

L'articolo 2 ridefinisce l'articolo 1-bis della predetta legge n. 86 del 1989, per assicurare una più incisiva ed informata partecipazione del Parlamento e, alla luce del nuovo dettato dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, delle regioni e delle province autonome al procedimento di formazione degli atti comunitari. Si dispone, pertanto, che i progetti di atti

normativi e di indirizzo e i documenti di consultazione siano trasmessi, nelle materie di competenza delle regioni e province autonome, tempestivamente anche alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano al fine dell'eventuale acquisizione dell'intesa ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

Si delinea, inoltre, la partecipazione di esponenti delle regioni e delle province autonome alle attività dei gruppi di lavoro interni volti a definire la posizione nazionale da sostenere in sede comunitaria.

Si segnala anche la previsione dell'istituto della riserva parlamentare, apponibile dal Governo in corso di negoziato in caso di particolare importanza politica delle proposte relative all'atto comunitario in discussione. Nel caso di apposizione della riserva si dispone che il Governo invii il testo alle Camere, al fine di acquisirne il parere entro quindici giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine ovvero in caso di sopravvenuta urgenza motivata, il Governo, può procedere alle attività di sua competenza.

Parallelamente è stata riconosciuta la possibilità per il Governo di apporre una riserva di esame, su richiesta di una o più regioni o province autonome, nel caso in cui il progetto di atto normativo tocchi materie di competenza delle regioni e delle province autonome. In tale evenienza la posizione italiana viene definita mediante intesa da conseguire nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Si prevede, infine, un coinvolgimento degli enti locali sui progetti di atti normativi riguardanti in modo specifico materie di loro interesse. Gli enti locali e le rispettive associazioni rappresentative sono resi edotti dai progetti di atti normativi di loro specifico interesse e trasmettono le loro osservazioni, per il tramite degli uffici territoriali del Governo, al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche comunitarie e possono richiedere, attraverso i rispettivi organi rappresentativi, che tali progetti

siano sottoposti all'esame della Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Sulle osservazioni eventualmente formulate dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nelle materie di competenza delle regioni e province autonome, è acquisito il parere della Conferenza unificata. Gli enti locali sono altresì facultizzati alla designazione di esperti, che, a titolo consultivo, prendono parte alle riunioni istruttorie dirette alla formazione della posizione italiana da sostenere successivamente in ambito comunitario.

L'articolo 3, al fine di istituzionalizzare il coinvolgimento delle parti sociali e delle categorie produttive alla fase ascendente, prevede che i progetti di atti normativi comunitari riguardanti materie di particolare interesse economico e sociale sono trasmessi al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), che può istituire appositi comitati per l'esame di tali atti. Inoltre, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie può organizzare, in collaborazione con il CNEL, anche apposite sessioni di studio ai cui lavori possono essere invitati anche le associazioni nazionali dei comuni, delle province e delle comunità montane ed ogni altro soggetto interessato. Si precisa che gli eventuali oneri derivanti dalla partecipazione alle sessioni di studio sono a carico dei soggetti partecipanti.

L'articolo 4 integra l'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, specificando, in primo luogo, che il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa, con tempestività, le Camere, e, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni e le province autonome, degli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee.

In secondo luogo, si prevede che la relazione di accompagnamento del disegno di legge comunitaria annuale deve contenere anche l'elenco delle direttive attuate o da attuare con regolamenti governativi o ministeriali non necessitanti, alla stregua del nuovo testo dell'articolo 4 della legge

La Pergola, di specifica autorizzazione legislativa. Nella medesima relazione deve essere allegato l'elenco, predisposto dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle direttive attuate da questi ultimi enti nelle materie di loro competenza.

L'articolo 5 sostituisce l'articolo 3 della legge 9 marzo 1989, n. 86, specificando che la legge comunitaria provvede al periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario, anche attraverso l'emanazione di disposizioni modificative o abrogative di vigenti norme statali attuative di direttive, ove dette norme risultino necessarie per sopravvenute circostanze di particolare urgenza motivate sulla base di apposita relazione tecnica del Governo. Tra i contenuti della legge comunitaria sono altresì previste le disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nel rispetto dei principi e dei limiti allo scopo stabiliti in via generale dal nuovo testo dell'articolo 9, comma 4, della legge La Pergola.

L'articolo 6 introduce l'articolo 3-bis della legge n. 86 del 1989, disciplinando un sistema di adeguamento agli obblighi dell'ordinamento comunitario ulteriore rispetto alla legge comunitaria annuale. Tale meccanismo è finalizzato al recepimento degli atti normativi e dei principi stabiliti dalle sentenze degli organi giurisdizionali dell'Unione europea, per i quali l'obbligo di uniformazione da parte dello Stato italiano spiri in un torno di tempo anteriore alla data di presumibile entrata in vigore della legge comunitaria relativa all'anno in corso.

Trattasi di uno strumento volto ad introdurre un indispensabile fattore di flessibilità onde sopperire alla rigidità del meccanismo con cadenza annuale, incompatibile con obblighi necessitanti di immediato adempimento.

Si prevede, in particolare, la necessità di informare il Consiglio dei ministri ovvero, nel caso di materie di competenze

regionali, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, degli atti normativi comunitari e delle sentenze degli organi giurisdizionali dell'Unione europea che comportino tempestivi obblighi di adeguamento da parte dell'Italia, i cui tempi si presentino incompatibili con l'attesa della presentazione della successiva legge comunitaria. La previsione viene pertanto supportata dall'attivazione di corsie parlamentari preferenziali per l'immediata approvazione dei provvedimenti di adeguamento.

L'articolo 7 sostituisce l'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, delineando un percorso speciale per l'attuazione mediante regolamenti di delegificazione, al di fuori delle annuali leggi comunitarie, delle direttive, vertenti su materie già disciplinate dalla legge e non coperte da riserva assoluta di legge, sui cui progetti si siano pronunciati il Parlamento europeo nell'ambito delle procedure di codecisione o di cooperazione previste dai Trattati ovvero entrambe le Camere nell'ambito della procedura di cui al richiamato articolo 1-bis.

La norma prevede anche la possibilità di adempiere a direttive con regolamenti *ex* articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, ovvero con atti amministrativi generali, assorbendo il disposto dell'articolo 11 della citata legge n. 183 del 1987, che viene contestualmente abrogato dall'articolo 14.

Il comma 14 prevede e disciplina la possibilità per lo Stato di recepire, in via regolamentare ed amministrativa, le direttive non tempestivamente trasposte da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di rispettiva competenza.

In termini generali, la possibilità di un intervento suppletivo anticipato e cedevole è corroborata, oltre che dal vigente dettato dell'articolo 9 della legge n. 86 del 1989, anche dall'articolo 1, comma 5, della legge comunitaria 2001 (legge n. 39 del 2002), ove si prevede la possibilità per lo Stato di

dare vita a norme sostitutive che entrino in vigore solo alla scadenza del termine assegnato per l'attuazione della direttiva da parte della regione (in questo senso l'azione è sostitutiva perché produce effetto dopo la concretizzazione dell'inadempimento) e cedevoli (in quanto la norma statale si ritira dopo l'occupazione del territorio da parte della norma regionale e provinciale).

Segnatamente, detta anticipazione del meccanismo sostitutivo fa sì che la supplenza, pur se concepita anticipatamente, sortisca il suo risultato nel momento stesso dell'inadempimento, così evitando ritardi tali da esporre l'Italia a sistematiche procedure di infrazione secondo uno schema che ha già superato positivamente il vaglio della Corte costituzionale (sentenze nn. 126 del 1996 e 425 del 1999), anche con riguardo a materie attribuite alla competenza esclusiva di regioni a statuto speciale e delle province autonome.

La disposizione, che anticipa con riguardo al recepimento in via regolamentare ed amministrativa il principio di più ampio respiro cristallizzato dal nuovo comma 4 dell'articolo 9 della legge La Pergola, come modificato dall'articolo 12, comma 1, del presente disegno di legge, è finalizzata a porre rimedio all'eventuale inadempimento nell'attuazione della normativa comunitaria da parte delle regioni e delle province autonome. Delle descritte caratteristiche di supplenza e cedevolezza i provvedimenti statali devono dare espressamente atto.

Al fine di giustificare la presenza di un regolamento o atto amministrativo statale in materie di competenza regionale o provinciale, attraverso l'estensione anche a tali provvedimenti dello strumento della sostituzione anticipata di cui si è prima detto in termini generali, è necessario prendere le mosse dal disposto dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, laddove, alla previsione della competenza regionale circa l'attuazione degli atti comunitari, fa seguito il richiamo del potere sostitutivo dello Stato.

In assenza di prescrizione di segno limitativo nelle maglie dell'articolo 117,

quinto comma, della Costituzione, non è infatti dubitabile che lo Stato possa esplicare il potere sostitutivo con lo strumento regolamentare (o amministrativo) ove si tratti di materia non soggetta a riserva assoluta di legge.

Merita al riguardo osservare che è estranea alla fattispecie la ripartizione delle competenze regolamentari segnata dal sesto comma dell'articolo 117, che non disciplina le forme (logicamente non preventivabili in via aprioristica addirittura a livello costituzionale) del potere sostitutivo, ma delinea il normale riparto di competenze.

La differenza tra le due ipotesi è netta.

Nella fisiologia del riparto delle competenze è, infatti, naturale che allo Stato competa l'uso del solo strumento legislativo nelle materie non di sua competenza esclusiva, se solo si considera che la fissazione di principi fondamentali o di norme fondamentali di riforma a tutela dell'unità dell'ordinamento non può avvenire con lo strumento regolamentare, e tantomeno amministrativo, ma necessita dell'*imprimatur* legislativo. L'esercizio del potere sostitutivo implica, per converso, la fissazione di norme complete e di dettaglio, compatibili con l'uso dello strumento regolamentare praticabile da parte della regione interessata dalla sostituzione statale. L'uso dello strumento sostitutivo postula, in definitiva la fisiologica possibilità di coincidenza della tipologia dello strumento prescelto dal soggetto sostituito rispetto a quello praticabile dall'ente sostituito. Se si considera, poi, che, in base all'articolo 11 della legge n. 183 del 1987, le regioni possono recepire le direttive sia con regolamenti che con atti amministrativi generali, risulta in definitiva logico e fisiologico che proprio di detti strumenti lo Stato si debba servire nell'esercizio di competenze non originarie, ma, appunto, sostitutive (in questi termini si veda il citato parere dell'Adunanza generale del Consiglio di Stato 25 febbraio 2002, n. 2/02).

In base a quanto detto l'azione sostitutiva prescritta dal comma in esame non implica rischi di ingerenza statale in margini di discrezionalità regionale. Il recepimento del dettato comunitario non può

infatti che risolversi, visto che i principi vincolanti sono dettati a livello europeo e che le norme di principio nazionale devono risiedere in via necessaria in una disposizione primaria, nella trasposizione di norme comunitarie integralmente vincolanti in quanto prevalenti, ai sensi dell'articolo 11 e dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, sulla potestà legislativa statale come su quella regionale. Si deve al riguardo rammentare che in base al comma 12 dell'articolo in questione l'utilizzo dello strumento regolamentare o amministrativo necessita di specifica autorizzazione legislativa quante volte l'attuazione della direttiva implichi scelte in ordine alla modalità della sua attuazione.

L'articolo 8 sostituisce il comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 86 del 1989 sincronizzando il rinvio all'articolo 4 della legge La Pergola con la nuova architettura di quest'ultima norma.

L'articolo 9 introduce l'articolo 5-bis della legge n. 86 del 1989, prevedendo che le norme comunitarie, non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive o caratteristiche tecniche di precedenti direttive già recepite possono essere attuate, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, il quale ne dà pronta comunicazione alle Camere. Detta disposizione recepisce l'identica norma dettata dall'articolo 20 della legge n. 183 del 1987 inserendola nella legge generale sull'adeguamento agli obblighi comunitari, in sintonia con il respiro del principio di diritto in esame. L'articolo 20 della legge n. 186 del 1987 viene conseguentemente abrogato dall'articolo 14 del presente disegno di legge.

Si precisa, inoltre, che, in relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, ed alla stregua dei criteri già precedentemente rammentati a margine del nuovo testo dell'articolo 4, comma 14 (articolo 7 del disegno di legge), i provvedimenti in questione possono essere emanati nelle materie di com-

petenza legislativa delle regioni e delle province autonome al solo fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. È necessario, pertanto, che i provvedimenti emanati in funzione sostitutiva contengano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni emanate.

L'articolo 10 modifica l'articolo 6 della legge 9 marzo 1989, n. 86, prevedendo che il Ministro per le politiche comunitarie trasmetta alle Camere ed alle regioni e province autonome le decisioni del Consiglio e della Commissione europea per l'espressione di osservazioni e atti di indirizzo ai fini della loro esecuzione.

L'articolo 11 integra i contenuti della relazione annuale del Governo al Parlamento sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, prevedendo, con novella all'articolo 7 della legge n. 86 del 1989, che tale relazione debba dar conto anche dei pareri, delle osservazioni e degli atti di indirizzo delle Camere e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e fornire l'elenco e le motivazioni dei ricorsi presentati dal Governo alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

L'articolo 12 intende adeguare l'articolo 9 della legge La Pergola al disposto del nuovo ordinamento costituzionale per quanto riguarda la possibilità per le regioni e le province autonome di dare immediata attuazione alle direttive comunitarie nelle materie di competenza concorrente o esclusiva e per quanto riguarda la normativa di recepimento, al fine di evitare inadempienze agli obblighi comunitari.

Deve infatti sottolinearsi che l'articolo 117 della Costituzione, mentre attribuisce alla legislazione esclusiva statale i rapporti dello Stato con l'Unione europea (l'interlocutore dell'Unione europea è lo Stato nella sua unità ed è dello Stato la responsabilità della puntuale e corretta osservanza degli obblighi sanciti dal Trattato), prevede, nelle materie di legislazione con-

corrente e residuale (rispettivamente ai sensi dei commi terzo e quarto dell'articolo 117 della Carta fondamentale), che le regioni e le province autonome partecipino alle decisioni dirette alla formazione delle norme comunitarie e secondo regole stabilite dalla legge dello Stato, nonché all'attuazione delle norme comunitarie.

In tale ultimo caso la legge dello Stato disciplina, altresì, le modalità e le forme dell'intervento sostitutivo in caso di inadempienza degli enti territoriali.

Ciò posto, si segnala che il nuovo testo del comma 1 dell'articolo 9 della legge La Pergola, in conformità alla nuova architettura costituzionale, sostituisce il precedente principio della facoltatività con quello basato sull'obbligo, in capo a regioni e province autonome, di dare attuazione, autonomamente e tempestivamente, agli obblighi di adeguamento discendenti dalla normativa comunitaria.

Quanto al fondamento del potere sostitutivo dello Stato, che si concreta, in base al nuovo testo del comma 4 dell'articolo 9 della legge n. 86 del 1989, nell'intervento suppletivo anticipato e cedevole, già precedentemente descritto, esso si rinviene nella circostanza che è lo Stato nel suo complesso a rappresentare il soggetto responsabile dell'adempimento degli obblighi comunitari: appare dunque legittimo, anche in base a quanto affermato dall'Adunanza del Consiglio di Stato nel parere del 25 febbraio 2002, n. 2/02 e già sancito in termini positivi dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 39 del 2002, prevedere la possibilità per lo Stato di dare vita a norme sostitutive, che entrino in vigore solo alla scadenza del termine assegnato per l'attuazione della direttiva da parte della regione (in questo senso l'azione è sostitutiva perché produce effetto dopo la concretizzazione dell'inadempimento) e cedevoli (in quanto la norma si ritira dopo l'occupazione del territorio da parte della norma regionale e provinciale). È necessario, peraltro, che i provvedimenti emanati in funzione sostitutiva contengano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere eserci-

tato e del carattere cedevole delle disposizioni emanate.

Per quanto concerne il profilo delle sanzioni penali, si prevede, sulla scorta di un'opzione resa necessaria dalla potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia (articoli 25 e 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione) che, anche nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, la legge comunitaria annuale conferisca delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni comunitarie recepite, oltre che con disposizioni statali, anche con provvedimenti regionali o provinciali.

Tale sistema garantisce il pieno rispetto del principio della riserva di legge in materia penale, che deve assicurare un trattamento sanzionatorio uniforme su tutto il territorio.

L'articolo 13 arricchisce ulteriormente la partecipazione degli enti locali prevedendo anche una sessione comunitaria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse degli enti locali.

L'articolo 14 reca l'abrogazione delle norme della legge n. 183 del 1987 trasfuse nella rinnovata impalcatura della legge La Pergola.

Sul provvedimento è stato acquisito, in data 11 luglio 2002, il parere favorevole della Conferenza unificata (vedi allegato).

Le regioni e le autonomie locali hanno formulato alcune osservazioni, in parte recepite nel testo; si è ritenuto di non accogliere alcune di esse, motivando in ordine al mancato recepimento, come risulta dalle premesse del parere espresso dalla Conferenza unificata.

In particolare, non sono state accolte le richieste concernenti la partecipazione delle regioni e delle province autonome, nelle materie di loro competenza, alla formazione degli atti comunitari. Ciò in quanto tali richieste concernono materia disciplinata dal disegno di legge recante « Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 » (cosiddetta legge La Loggia, atto Senato n. 1545). Si è, perciò, ritenuto che le osservazioni formulate dalle regioni sul punto debbano essere esaminate nel corso dell'*iter* parlamentare dei due disegni di legge.

ALLEGATO



Repertorio Atti n. 593 CU del 11 luglio 2002

Presidente del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Seduta dell'11 luglio 2002

OGGETTO: Schema di disegno di legge recante modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulla procedura di esecuzione degli obblighi comunitari, approvato, in esame preliminare, dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 3 maggio 2002.
Parere, ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

LA CONFERENZA UNIFICATA

VISTO l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni;

VISTO l'articolo 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 281/1997 il quale stabilisce che la Conferenza Stato-regioni è obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTO l'articolo 9, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 281/1997 il quale dispone, altresì, che il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre a questa Conferenza ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane;

VISTO lo schema di disegno di legge recante modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulla procedura di esecuzione degli obblighi comunitari, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 3 maggio 2002, il





Presidenza del Consiglio dei Ministri

quale, trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il parere della Conferenza Unificata, è stato inoltrato alle Regioni ed agli Enti locali per l'esame ed eventuali osservazioni;

RILEVATO che nel corso della sessione comunitaria della Conferenza Stato-Regioni del 21 marzo 2002, il Ministro per le politiche comunitarie aveva anticipato il contenuto del citato provvedimento con una apposita informativa;

CONSIDERATO che, per l'esame del provvedimento in parola, il 22 maggio 2002, si è tenuta una riunione, a livello tecnico, nel corso della quale sia le Regioni che, congiuntamente, gli Enti locali hanno presentato distinti documenti contenenti una serie di osservazioni e proposte di modifica ed a seguito della quale l'amministrazione proponente ha proposto alcune modifiche al testo;

CONSIDERATO che l'argomento posto all'ordine del giorno della seduta del 20 giugno di questa Conferenza è stata rinviato a quella odierna su richiesta delle Regioni;

CONSIDERATO che, nell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso parere negativo salvo l'accoglimento di una serie di emendamenti contenuti in un documento consegnato (allegato A);

RILEVATO che nel corso dell'odierna seduta il Ministro per le politiche comunitarie ha dichiarato di essere intenzionato ad accogliere una parte degli emendamenti proposti al fine di coinvolgere le Regioni prevedendo:

- degli obblighi di informazione a favore delle Regioni;
- la possibilità per le Regioni di chiedere l'interposizione della riserva;
- la partecipazione nella delegazione di rappresentanti delle Regioni nelle ipotesi in cui si tratti di materie di competenza regionale;

TENUTO CONTO altresì che il Ministro per le politiche comunitarie si è riservato, in ordine alla trasmissione della documentazione nella fase ascendente, di individuare delle modalità che la rendano più agevole, precisando comunque che l'argomento non può essere valutato in questa fase;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

RILEVATO ancora che il Ministro per le politiche comunitarie per la fase discendente - pur sussistendo una condivisione con le Regioni - ha dichiarato di non essere d'accordo sull'esigenza di prevedere il consenso di queste ultime sull'esercizio del potere sostitutivo, tenuto conto della possibilità, da parte delle Regioni, di modificare successivamente la normativa emanata nell'esercizio del citato potere;

TENUTO CONTO che i rappresentanti dell'ANCI:

- hanno evidenziato l'esigenza che il disegno di legge in esame mantenga alcune disposizioni riferite alla Conferenza Stato-città in ordine alle attribuzioni proprie degli enti locali;
- hanno ritenuto non accettabili gli emendamenti delle Regioni che non riconoscano il ruolo delle Autonomie locali;
- esprimono un parere favorevole al disegno di legge come proposto;

RILEVATO che il rappresentante dell'UPI ha concordato con le osservazioni espresse dall'ANCI proponendo altresì che le associazioni rappresentative, anche nelle loro articolazioni territoriali, possano rivolgere delle osservazioni agli uffici Territoriali del Governo;

TENUTO CONTO che il Ministro per le politiche comunitarie ha dichiarato la disponibilità ad accettare le proposte emendative degli enti locali rilevando comunque l'esigenza di non richiamare direttamente la sigla delle associazioni rappresentative nella formulazione della disposizione ;

RILEVATO altresì che il Ministro per le politiche comunitarie con riguardo all'articolo 13 del provvedimento in esame, concernente l'introduzione della sessione comunitaria della Conferenza Stato-città, ha proposto la seguente formulazione che è stata condivisa in seduta:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro per le politiche comunitarie, convoca almeno una volta l'anno, anche su richiesta degli Enti locali interessati, una sessione speciale della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse degli Enti locali.

Il Governo informa le Camere e la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome sui risultati emersi durante tale sessione. La Conferenza Stato-





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Città ed Autonomie locali, in particolare, esprime parere sui criteri e le modalità per conformare l'esercizio delle funzioni di interesse degli Enti locali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 1 comma 1;

RILEVATO comunque che sulle questioni in cui si riscontra una opinione divergente tra gli enti locali e le regioni il Ministro per le politiche comunitarie si è rimesso alle valutazioni del Consiglio dei Ministri;

CONSIDERATO che, a seguito dell'intervenuto dibattito in seduta, le Regioni e gli Enti Locali hanno espresso parere favorevole sullo schema di disegno di legge in parola;

esprime parere favorevole

in ordine allo schema di disegno di legge concernente modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulla procedura di esecuzione degli obblighi comunitari, approvato, in esame preliminare, dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 3 maggio 2002, trasmesso, con nota n. DAGL-50026/10.3.28 dell'8 maggio 2002, dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le considerazioni indicate nelle premesse e con le osservazioni e proposte di modifica contenute nell'allegato documento (allegato A) che costituisce parte integrante del presente atto.

Il Segretario
Dott. Riccardo Carpino

Riccardo Carpino



Il Presidente
Sen. Prof. Enrico La Loggia

Enrico La Loggia



CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

11/7/02 consiglio
in sede.

ALLEGATO "A."



**EMENDAMENTI ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE
MODIFICHE ALLA LEGGE 9 MARZO 1989, N. 86, "NORME
GENERALI SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AL PROCESSO
NORMATIVO COMUNITARIO E SULLE PROCEDURE DI
ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI"**

Punto 3) odg Conferenza Unificata

La Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome esaminato lo schema di disegno di legge recante modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86, "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari", esprime parere negativo sullo schema di disegno di legge salvo l'accoglimento dei seguenti emendamenti:

A) Inserimento dell'art. 01 bis della legge 9 marzo 1989, n. 86

1. Prima dell'articolo 1 bis della legge 9 marzo 1989, n. 86 è inserito il seguente articolo:

" Art. 01 bis.- (Partecipazione delle Regioni e delle Province autonome ad organi comunitari)

1.- Le Regioni e le Province autonome concorrono direttamente, nelle materie di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti comunitari, partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio, secondo modalità da concordarsi in sede di Conferenza Stato-Regioni, che devono comunque garantire l'unitarietà della rappresentazione della posizione italiana da parte del Capo delegazione designato dal Governo. Le relative spese sono a carico dei bilanci di dette amministrazioni.

2.- Nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome, il Governo propone ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sugli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi anche su richiesta di una Regione o Provincia autonoma."

B) Articolo 2:**Comma 1**

Sostituire il testo attuale con il seguente:

"1. Le proposte di atti normativi comunitari, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sono trasmesse dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie, contestualmente alla loro ricezione, alle Camere per l'assegnazione ai competenti organi parlamentari, ai Presidenti di ciascuna Regione e Provincia autonoma, ed anche alla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione. Con le stesse modalità la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, assicura alle Camere, alle Regioni e alle Province autonome il tempestivo aggiornamento delle informazioni relative ai tempi di discussione o adozione. Sono altresì trasmessi tutti i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, redatti dalla Commissione europea. Sono infine trasmessi alle Camere le proposte e gli atti relativi alle misure previste dai titoli V e VI del Trattato sull'Unione Europea. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa il Governo delle proposte di particolare importanza politica trasmesse ai sensi del presente comma."

**Comma 3**

Sopprimere dalle parole "In tali casi qualora il provvedimento....." fino alla fine del comma.

Comma 4

Sostituire il testo attuale con il seguente e inserire il comma 4bis:

"4. Nelle fasi istruttorie preliminari all'adozione degli atti di cui al comma 1, nelle materie di competenza concorrente ai sensi dell'art. 117, comma 3 della Costituzione, la posizione italiana viene definita mediante intesa da conseguirsi nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 281/97, o nelle sedi da essa indicate, secondo le modalità dalla stessa Conferenza determinate. In sede di Conferenza Stato-Regioni può essere chiesto al Governo di apporre la riserva di esame da parte della Conferenza stessa."

4 bis. Nelle fasi istruttorie preliminari all'adozione degli atti di cui al comma 1, nelle materie di competenza esclusiva delle Regioni e Province autonome la posizione italiana viene definita, tramite intesa tra loro, dalle Regioni e Province autonome, che possono chiedere al Governo l'apposizione della riserva di esame da parte delle Regioni e Province autonome stesse."

Comma 5

Sopprimere l'intero comma



Comma 6

Sopprimere l'intero comma.

Comma 7

Eliminare il riferimento al comma 4 in conseguenza degli emendamenti proposti sopra.

Comma 8

Sopprimere l'intero comma.

Comma 9

Sostituire il testo attuale con il seguente:

"Ai lavori preparatori del Consiglio dei Ministri dell'UE, le Regioni partecipano con propri delegati, che possono assumere la qualifica di capo delegazione, nell'ambito della delegazione italiana.

A seguito della fase istruttoria, ai lavori del Consiglio dei Ministri dell'UE, le Regioni partecipano con propri rappresentanti politici nei limiti di quanto consentito dal Trattato UE."

Comma 11

Inserire il seguente testo come comma aggiuntivo:

"Le norme di attuazione degli statuti speciali possono prevedere disposizioni specifiche in relazione alla partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alla formazione degli atti ed all'attività degli organi comunitari."

C) Articolo 6**Comma 3**

- Sostituire l'inciso: "..., ove necessario, ...", con il seguente: "..., previa intimazione a provvedere entro il termine allo scopo assegnato, ...".
- Dopo le parole "...iniziative necessarie.", aggiungere le seguenti: "...e per la codeterminazione del contenuto dell'atto da emanarsi in via sostitutiva."

D) Articolo 7**Comma 14**

Sostituire le parole: "...sono sottoposti al preventivo esame ...", con le seguenti: "...da emanarsi a seguito del riscontrato inadempimento, sono assunti previa intesa..."



E) Articolo 9**Comma 2**

Dopo le parole "I provvedimenti ..." aggiungere le seguenti: "...da emanarsi a seguito del riscontrato inadempimento, sono assunti previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome..."

F) Articolo 12**Comma 4**

Dopo le parole "I provvedimenti ..." aggiungere le seguenti: "...da emanarsi a seguito del riscontrato inadempimento, sono assunti previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome..."

Comma 6

Sopprimere l'intero comma.

**G) Articolo 13:**

Sopprimere l'intero articolo.

Roma, 11 luglio 2002



DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

*(Modifica dell'articolo 1 della legge
9 marzo 1989, n. 86).*

1. L'articolo 1 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — *(Finalità).* — 1. La presente legge disciplina il processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione della normativa comunitaria in seno alle Comunità europee e garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea che conseguono:

a) all'emanazione di regolamenti, direttive, decisioni e raccomandazioni (CECA) che, in conformità alle norme dei Trattati istitutivi delle Comunità europee, vincolano la Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di attuazione;

b) all'accertamento giurisdizionale, con sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, della incompatibilità di norme legislative e regolamentari dell'ordinamento giuridico nazionale con le disposizioni dell'ordinamento comunitario;

c) all'emanazione di decisioni-quadro e di decisioni adottate ai sensi dell'articolo 34 del Trattato sull'Unione europea, ratificato ai sensi della legge 3 novembre 1992, n. 454, e successive modificazioni ».

ART. 2.

*(Modifica dell'articolo 1-bis della legge 9
marzo 1989, n. 86).*

1. L'articolo 1-bis della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente:

« ART. 1-bis. — *(Partecipazione del Parlamento, delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla forma-*

zione di atti normativi comunitari). 1. I progetti degli atti normativi e di indirizzo degli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee e le loro modificazioni sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie, contestualmente alla loro ricezione, alle Camere per l'assegnazione ai competenti organi parlamentari, nonché, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, alle regioni e alle province autonome, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione. Con le stesse modalità, la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, assicura alle Camere, alle regioni e alle province autonome il tempestivo aggiornamento delle informazioni relative ai tempi di discussione o adozione. Sono altresì trasmessi tutti i documenti di consultazione, quali, libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, redatti dalla Commissione delle Comunità europee. Sono infine trasmessi alle Camere i progetti e gli atti relativi alle misure previste dai titoli V e VI del Trattato sull'Unione europea, ratificato ai sensi della legge 3 novembre 1992, n. 454, e successive modificazioni. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro per le politiche comunitarie, informa il Governo dei progetti di particolare importanza politica trasmessi ai sensi del presente comma.

2. I competenti organi parlamentari formulano osservazioni e adottano ogni opportuno atto di indirizzo al Governo.

3. In casi di particolare importanza politica dei progetti di cui al comma 1, il Governo può apporre una riserva di esame parlamentare sul testo o su una o più parti di esso. In tali casi, il Governo invia alle Camere il testo del progetto al fine di acquisire il parere dei competenti organi parlamentari, che devono esprimersi nel termine di quindici giorni dalla ricezione.

4. Qualora il provvedimento riguardi materie attribuite alla competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, il testo è trasmesso anche alla Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell'eventuale acquisizione dell'intesa da conseguire ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel termine di cui al comma 3 del presente articolo. Decorso tale termine, ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il Governo può procedere anche in mancanza di detti pareri.

5. Qualora un progetto di atto normativo di particolare importanza politica riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, il Governo, anche su richiesta di una o più regioni o province autonome, appone la riserva di esame. In tale caso la posizione italiana viene definita mediante intesa da conseguire nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel termine di cui al comma 3 del presente articolo. Decorso tale termine, ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il Governo può procedere anche in mancanza dell'intesa.

6. Qualora i progetti di atti normativi comunitari riguardino questioni di particolare rilevanza in materie di competenza degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, li trasmette, per il tramite degli uffici territoriali del Governo, agli enti locali. Tali progetti sono altresì trasmessi, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, alle associazioni rappresentative degli enti locali. Su tutti i progetti di loro interesse gli enti locali, per il tramite degli uffici territoriali del Governo, trasmettono le loro osservazioni al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche comunitarie, e possono richiedere, attraverso le rispettive associazioni rappresentative, che gli stessi siano sottoposti all'esame della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e che propri esperti, da designare secondo modalità da stabilire in sede di Conferenza unifi-

cata, siano chiamati a partecipare a titolo consultivo, alle riunioni di cui al comma 8. Sulle osservazioni eventualmente formulate dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, è acquisito il parere della Conferenza unificata.

7. Qualora gli atti di indirizzo parlamentare e le osservazioni di cui al comma 2 non siano pervenuti al Governo entro la data indicata all'atto di trasmissione dei progetti di cui al comma 1 o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede comunitaria, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea e delle Comunità europee.

8. Qualora il progetto normativo dell'Unione europea concerna materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, convoca ai singoli tavoli di coordinamento nazionali i rappresentanti delle regioni e delle province autonome, individuati in base a criteri da stabilire in sede di Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano allo scopo di definire la posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con i Ministeri competenti per materia, in sede di Unione europea.

9. Le spese relative alla partecipazione degli esperti delle regioni e delle province autonome alle riunioni di cui al comma 8 fanno carico ai bilanci di dette amministrazioni.

10. Le norme di attuazione degli statuti speciali possono prevedere disposizioni specifiche in relazione alla partecipazione delle regioni e delle province autonome alla formazione degli atti ed all'attività degli organi comunitari nell'ambito dei principi generali previsti dalla presente legge ».

ART. 3.

(Introduzione dell'articolo 1-ter della legge 9 marzo 1989, n. 86).

1. Dopo l'articolo 1-*bis* della legge 9 marzo 1989, n. 86, è inserito il seguente:

« ART. 1-*ter*. — *(Partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alla fase ascendente)*. — 1. Il Presidente del consiglio dei ministri, o il Ministro per le politiche comunitarie, trasmette al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) i progetti di atti normativi comunitari riguardanti materie di particolare interesse economico e sociale. Il CNEL può far pervenire alle Camere e al Governo le valutazioni e i contributi che ritiene opportuni, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. A tale fine, il CNEL può istituire, secondo le norme del proprio ordinamento, uno o più comitati per l'esame degli atti comunitari.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro per le politiche comunitarie, al fine di assicurare un più ampio coinvolgimento delle categorie produttive e delle parti sociali, organizza, in collaborazione con il CNEL, apposite sessioni di studio ai cui lavori possono essere invitati anche le associazioni nazionali dei comuni, delle province e delle comunità montane ed ogni altro soggetto interessato ».

ART. 4.

(Modifiche all'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86).

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente:

« 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro per le politiche comunitarie, informa con tempestività le Camere e, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni e le province autonome, degli atti

normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee ».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è inserito il seguente:

« *1-bis*. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro per le politiche comunitarie, verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione ai suddetti atti e ne trasmette tempestivamente le risultanze, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformità, agli organi parlamentari competenti e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la formulazione di ogni opportuna osservazione. Nelle materie di loro competenza le regioni e le province autonome verificano lo stato di conformità dei propri ordinamenti in relazione ai suddetti atti e ne trasmettono le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie con riguardo alle misure da intraprendere ».

3. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente:

« 2. All'esito della verifica e tenuto conto delle osservazioni di cui al comma *1-bis*, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge recante: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee"; tale dicitura è completata dall'indicazione: "Legge comunitaria" seguita dall'anno di riferimento ».

4. Alla lettera *c*) del comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, l'ultimo periodo è soppresso.

5. Dopo la lettera *c*) del comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, sono aggiunte le seguenti:

« *c-bis*) si fornisce l'elenco delle direttive attuate o da attuare con regolamento ai sensi dell'articolo 4, commi 4, 5, 6 e 11, nonché l'indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di attuazione già adottati;

c-ter) si allega l'elenco dei provvedimenti normativi con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro competenza. L'elenco è predisposto dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie in tempo utile e, comunque, non oltre il 25 gennaio di ogni anno ».

ART. 5.

(Modifica dell'articolo 3 della legge 9 marzo 1989, n. 86)

1. L'articolo 3 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — *(Contenuti della legge comunitaria)*. — 1. Il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario è assicurato, di norma, dalla legge comunitaria annuale, che reca:

a) disposizioni modificative o abrogative di norme statali vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1;

b) disposizioni modificative o abrogative di vigenti norme statali di attuazione di direttive comunitarie oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione delle Comunità europee nei confronti dell'Italia;

c) disposizioni modificative o abrogative di vigenti norme statali di attuazione di direttive comunitarie, che si rendano necessarie in relazione a sopravvenute circostanze di particolare urgenza;

d) disposizioni occorrenti per dare attuazione o assicurare l'applicazione degli atti del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 1, anche mediante conferimento al Governo di delega legislativa;

e) disposizioni che autorizzano il Governo ad attuare in via regolamentare le direttive o le raccomandazioni (CECA) a norma dell'articolo 4, commi 1, 2, 3, 11, 12, 13 e 14;

f) disposizioni occorrenti per la ratifica dei trattati internazionali che abbiano stretta connessione con atti normativi delle Comunità europee;

g) disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, in conformità ai principi e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 9, comma 4 ».

ART. 6.

(Introduzione dell'articolo 3-bis della legge 9 marzo 1989, n. 86).

1. Dopo l'articolo 3 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è inserito il seguente:

« ART. 3-bis. — *(Altre misure di adeguamento agli obblighi dell'ordinamento comunitario).* — 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro per le politiche comunitarie, propone al Consiglio dei ministri l'adozione dei provvedimenti, anche urgenti, necessari a fronte di atti normativi e di sentenze degli organi giurisdizionali dell'Unione europea che comportano obblighi statali di adeguamento la cui scadenza risulta anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria relativa all'anno in corso.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro per i rapporti con il Parlamento, assume le iniziative necessarie per favorire un tempestivo esame parlamentare dei provvedimenti di cui al comma 1.

3. Nei casi di cui al comma 1, qualora gli obblighi di adeguamento ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario riguardino materie di competenza legislativa o amministrativa delle regioni e delle province autonome, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro per le politiche comunitarie, informa gli enti interessati assegnando un termine per provvedere e, ove necessario, chiede che la questione venga sottoposta all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere. In caso di mancato tempestivo adeguamento dei suddetti enti, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro per le politiche comunitarie, propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 120 della Costituzione ».

ART. 7.

(Modifica dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86).

1. L'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — *(Attuazione in via regolamentare e amministrativa).* — 1. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, già disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge, le direttive e le raccomandazioni (CECA) possono essere attuate mediante regolamento se così dispone la legge comunitaria.

2. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e).

3. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie. Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere del Consiglio di Stato, che deve

esprimersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Sugli schemi di regolamento è altresì acquisito, se così dispone la legge comunitaria, il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, alle quali gli schemi di regolamento sono trasmessi con apposite relazioni cui è allegato il parere del Consiglio di Stato e che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione. Decorsi i termini di cui al secondo e al terzo periodo, i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *e*), le direttive adottate dal Consiglio dell'Unione europea secondo le procedure, previste dal Trattato istitutivo della Comunità europea, di co-decisione o di cooperazione con il Parlamento europeo sono attuate, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, già disciplinate dalla legge e non coperte da riserva assoluta di legge, mediante regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e delle disposizioni contenute nella presente legge.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano altresì alle direttive del Consiglio e della Commissione delle Comunità europee, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, già disciplinate dalla legge e non coperte da riserva assoluta di legge, quando sui relativi progetti si siano espresse favorevolmente entrambe le Camere nell'ambito della procedura di cui all'articolo 1-bis.

6. I regolamenti di cui ai commi 4 e 5 si conformano ai seguenti criteri generali, nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenuti nelle direttive da attuare:

a) individuazione della responsabilità e delle funzioni attuative delle amministrazioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà;

b) esercizio dei controlli da parte degli organismi già operanti nel settore e secondo modalità che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerità;

c) esercizio delle opzioni previste dalle direttive in conformità alle peculiarità socio-economiche nazionali e locali e alla normativa di settore;

d) fissazione di termini e procedure, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

e) eventuali spese, non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali, possono essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive;

f) alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede con le modalità di cui al comma 13.

7. Gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni comunitarie di cui al presente articolo, sono posti a carico dei soggetti interessati in relazione al costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.

8. Le Camere, entro novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* delle direttive di cui ai commi 4 e 5, possono chiedere, con propri atti di indirizzo adottati, secondo le previsioni dei rispettivi Regolamenti, dalle Assemblee o dalle Commissioni competenti per materia, che l'attuazione delle medesime sia disciplinata con o sulla base di un atto avente forza di legge.

9. I regolamenti di cui ai commi 4, 5 e 6 tengono conto anche delle eventuali modificazioni della disciplina comunitaria intervenute sino al momento della loro adozione.

10. I regolamenti di cui ai commi 4, 5 e 6 sono adottati su proposta del Presi-

dente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per le politiche comunitarie, e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per materia, di concerto con gli altri Ministri interessati, previo parere del Consiglio di Stato, che deve essere espresso entro quarantacinque giorni dalla richiesta, e delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione. Decorso il termine per l'espressione dei predetti pareri, i regolamenti sono emanati anche in loro mancanza. I pareri sono allegati alle relazioni di accompagnamento ai testi normativi.

11. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, non disciplinate dalla legge o da regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e non coperte da riserva di legge, le direttive possono essere attuate con regolamento ministeriale o interministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, o con atto amministrativo generale da parte del Ministro con competenza prevalente per materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Con le medesime modalità sono attuate le successive modifiche e integrazioni delle direttive.

12. In ogni caso, qualora le direttive consentano scelte in ordine alle modalità della loro attuazione, la legge comunitaria o altra legge dello Stato detta i principi e criteri direttivi. Con legge sono dettate, inoltre, le disposizioni necessarie per introdurre sanzioni penali o amministrative od individuare le autorità pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti alla applicazione della nuova disciplina.

13. La legge comunitaria provvede in ogni caso, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera *d*), ove l'attuazione delle direttive comporti:

a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative;

b) la previsione di nuove spese o minori entrate.

14. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni emanate ».

ART. 8.

*(Modifica all'articolo 5 della legge
9 marzo 1989, n. 86).*

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente:

« 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 5-bis, la legge comunitaria può disporre che, all'attuazione delle direttive mediante regolamento a norma dell'articolo 4, si provveda con la procedura di cui al comma 3 del medesimo articolo 4 ».

ART. 9.

*(Introduzione dell'articolo 5-bis della legge
9 marzo 1989, n. 86).*

1. Dopo l'articolo 5 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è inserito il seguente:

« ART. 5-bis. — *(Adeguamenti tecnici).* —
1. Alle norme comunitarie non autonoma-

mente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale è data attuazione, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà pronta comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.

2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti ai cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni emanate ».

ART. 10.

*(Modifica all'articolo 6 della legge
9 marzo 1989, n. 86)*

1. All'articolo 6 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro per le politiche comunitarie, trasmette il testo delle decisioni adottate dal Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione delle Comunità europee alle Camere per la formulazione di eventuali osservazioni ed atti di indirizzo ai fini della loro esecuzione. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome le stesse deci-

sioni sono trasmesse altresì agli enti interessati per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per la formulazione di eventuali osservazioni ».

ART. 11.

*(Modifica all'articolo 7 della legge
9 marzo 1989, n. 86).*

1. All'articolo 7, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

« *c-bis*) i pareri, le osservazioni e gli atti di indirizzo delle Camere, nonché le osservazioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con l'indicazione delle iniziative assunte e dei provvedimenti conseguentemente adottati;

c-ter) l'elenco e i motivi dei ricorsi presentati, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 ».

ART. 12.

*(Modifica dell'articolo 9 della legge
9 marzo 1989, n. 86).*

1. L'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — *(Competenze delle regioni e delle province autonome).* — 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, danno tempestiva attuazione alle direttive comunitarie.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 devono recare nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata e devono essere immediatamente trasmessi in copia conforme alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.

3. La legge comunitaria o altra legge statale che dà attuazione a direttive indica i principi fondamentali cui le regioni e le province autonome sono tenute a confor-

marsi nelle materie di loro competenza concorrente, nel rispetto dei quali è esercitata la competenza legislativa delle regioni nella materie di legislazione concorrente.

4. Ai fini di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi comunitari, nelle materie di competenza legislativa regionale e provinciale, con esclusione di quelle di cui al comma 5, si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine fissato per il recepimento della direttiva e fino alla data di entrata in vigore degli atti normativi delle regioni e delle province autonome. I provvedimenti contenenti tali disposizioni recano l'esplícita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni emanate.

5. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, la legge comunitaria annuale conferisce delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni comunitarie recepite con provvedimenti delle regioni e delle province autonome.

6. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, cui hanno riguardo le direttive, il Governo indica i criteri e formula le direttive alle quali si devono attenere le regioni e le province autonome ai fini del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del perseguimento degli obiettivi della programmazione economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali. Detta funzione, fuori dai casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge o, sulla base della legge comunitaria, con i regolamenti previsti dall'articolo 4, è esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per le politiche comunitarie, d'intesa con i Ministri competenti ».

ART. 13.

*(Introduzione dell'articolo 10-bis della legge
9 marzo 1989, n. 86)*

1. Dopo l'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è inserito il seguente:

« ART. 10-bis. — *(Sessione comunitaria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali)* — 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro per le politiche comunitarie, convoca almeno una volta all'anno o anche su richiesta degli enti locali interessati, una sessione speciale della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse degli enti locali. Il Governo informa le Camere e la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sui risultati emersi durante tale sessione. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in particolare, esprime parere sui criteri e le modalità per conformare l'esercizio delle funzioni di interesse degli enti locali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1 ».

ART. 14.

(Abrogazioni).

1. Gli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono abrogati.

€ 0,62



14PDL0031870